



Cassa Edile di Parma
Via Nobel, 13/a
43122 Parma

Circolare n° 03/2022

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma
che applicano il CCNL Industria**

A tutti i Consulenti

Loro sedi

Parma, 15 Novembre 2022

Oggetto: Valori Elemento Variabile della Retribuzione – Industria

In data 8 novembre 2022 le Parti Sociali firmatarie il contratto hanno stipulato l'accordo agli effetti del riconoscimento dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2021.

Dalle risultanze delle verifiche effettuate, le Parti Sociali hanno convenuto che l'E.V.R. per l'anno 2021 è dovuto nella misura del 50% della misura massima erogabile di E.V.R. prevista in sede di contrattazione collettiva nazionale, in quanto è emerso che sono stati raggiunti due dei quattro indicatori territoriali previsti (1. Monte salari denunciato in Cassa Edile; 2. Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile).

Gli importi dell'EVR, così come definiti dall'accordo dell'8 novembre 2022 nella tabella "a", devono essere riconosciuti dall'Impresa, fatta salva la verifica aziendale, in misura piena qualora entrambi i due indicatori fissati (1. Ore denunciate in Cassa Edile; 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora invece dalla verifica risulti un solo indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto in misura ridotta, secondo gli importi complessivi di cui alla tabella "b". Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., le aziende che hanno un solo indicatore positivo o entrambi negativi dovranno trasmettere entro il 15 dicembre 2022 alla Cassa Edile scrivente ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed alla RSA/RISU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (allegato 2 ed allegato 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere alla comunicazione prevista, sarà tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena, di cui alla tabella "a" sotto riportata.

L'EVR, per quanto dovuto, dovrà essere liquidato ai lavoratori in 2 tranches di pari importo, alle seguenti scadenze:

- 1' tranche : busta paga del mese di gennaio 2023
- 2' tranche : busta paga del mese di febbraio 2023

L'E.V.R. , ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso : in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento , mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2021 considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai lavoratori part-time l'EVR sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestatato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'EVR sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.

Si ricorda che all'E.V.R. non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182-190, legge 28/12/2015, n.208 e ss.mm.ii.

L'accordo dell'8 novembre 2022, nonché i modelli di autodichiarazione sono allegati alla presente e scaricabili dal sito della Cassa Edile www.parmaedile.it

Cassa Edile, nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porge cordiali saluti.

CASSA EDILE DI PARMA



tabella a)

IMPORTI lordi E.V.R. – 2021 (impresa con entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi)	
LIVELLO	IMPORTO
7	€ 391,38
6	€ 352,26
5	€ 293,52
4	€ 274,03
3	€ 254,52
2	€ 228,78
1	€ 195,56

tabella b)

IMPORTI lordi E.V.R.– 2021 (impresa con un solo indicatore aziendale pari o positivo)	
LIVELLO	IMPORTO
7	€ 156,55
6	€ 140,90
5	€ 117,40
4	€ 109,61
3	€ 101,80
2	€ 91,51
1	€ 78,22